

Leggi bene... per non farti male

*Manuale d'uso per i lavoratori
della grande distribuzione del commercio*



il Patronato della CGIL

L'importanza di essere informati

Lavorare in sicurezza è un diritto ineludibile di ogni lavoratrice e lavoratore ed è uno dei principi fondanti della missione dell'Inca che, con i suoi operatori, assicura quotidianamente la tutela, l'assistenza e l'informazione necessarie per ridurre il rischio infortuni-malattie professionali nei luoghi di lavoro e garantire gli indennizzi per i danni subiti alla salute.

In Italia vige una normativa che rappresenta un patrimonio importante che ogni singolo deve conoscere, poiché l'informazione è lo strumento fondamentale per difendere la propria salute e far crescere una nuova cultura della sicurezza in tutti i posti di lavoro.

In questo vademecum sono spiegate con un linguaggio semplice le principali norme che regolano il diritto alla sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori della grande distribuzione sia per quanto riguarda gli infortuni sia per ciò che concerne le malattie professionali, il cui fenomeno è fortemente sottostimato. È un piccolo contributo per diffonderne la conoscenza e incoraggiare l'avvio di percorsi virtuosi nel rispetto del diritto di tutti a lavorare in sicurezza.

Morena Piccinini,
Presidente Inca



Fonti legislative

Il decreto legislativo n° 81 emanato nell'aprile 2008 e più noto come Testo Unico, rappresenta la principale fonte legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In esso sono definiti gli obblighi dei datori di lavoro per prevenire sia gli infortuni che l'insorgenza di malattie causate dal lavoro, garantendo l'osservanza dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sia sotto il profilo informativo sia per ciò che concerne la loro formazione in tema di sicurezza sul lavoro.

In particolare il Testo Unico stabilisce che in ogni luogo di lavoro venga eletto o designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).



Il numero dei rappresentanti per la sicurezza (Rls) varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive delle stesse:

1 Rls nelle entità produttive fino a 200 lavoratori;
3 Rls nelle entità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
6 Rls nelle entità produttive oltre i 1000 lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori.

Nelle aziende ove è già stata nominata una rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) o aziendale (Rsa), il Rls viene individuato tra coloro che già compongono questi organismi mentre nelle altre realtà il Rls è individuato tra tutti i lavoratori.

Le aziende che occupano fino a 15 lavoratori normalmente non eleggono il Rls interno. Esse possono avvalersi dell'operato di un Rls territoriale o di comparto (Rlst) il quale è il rappresentante alla sicurezza di numerose ditte alle quali periodicamente rende visita per verificare l'applicazione delle norme di sicurezza.



I diritti del Rls

I diritti del Rls sono disciplinati dall'articolo 50 del D. Lgs. 81/08. I principali sono i seguenti:

- **ricevere**, in orario di lavoro, una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- **accedere** a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) i luoghi di lavoro che si intendono visitare;
- **essere consultato** dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni di rischi ambientali in modo da fornire all'azienda il proprio contributo/parere preventivo in relazione ai rischi che saranno oggetto di valutazione/misurazione. Al Rls deve essere richiesto un parere anche in relazione alle misure che l'azienda intende adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante la valutazione. In base a quanto disposto dagli accordi interconfederali siglati a livello nazionale, il Rls rilascia il proprio parere consultivo in forma scritta;



- **ricevere** dal datore di lavoro documentazione e informazioni aziendali inerenti la salute e la sicurezza (esiti di misurazioni di rischi effettuate dall'azienda; brochure ove risultino le caratteristiche dei Dpi, ovvero dei Dispositivi di protezione individuale quali sono caschi, guanti, cuffie e tappi antirumore, ecc.; relazioni sanitarie anonime e collettive redatte dal medico competente aziendale; manuali di utilizzo dei macchinari; schede di sicurezza dei prodotti chimici ecc.);
- **avere** direttamente dagli Organismi di Vigilanza (Servizi di Medicina del lavoro delle Asl o Vv.Ff.) eventuali verbali di contestazione (oppure di prescrizione o di disposizione) emessi a seguito di infrazioni commesse dalla propria ditta e sanzionate dagli Organismi stessi; il Rls ha il diritto di far intervenire questi Organismi quando le sue richieste rimangono inascoltate;
- **avanzare** proposte di miglioramento in tema di salute e sicurezza;
- **disporre** di una congrua quantità di permessi sindacali retribuiti per svolgere il proprio ruolo:
 - 12 ore per anno solare fino a 5 lavoratori;
 - 30 ore per anno solare da 6 a 15 lavoratori;
 - 40 ore per anno solare oltre 15 lavoratori.



I doveri del Rls

In ogni momento il Rls può verificare che le lavorazioni siano svolte utilizzando efficaci strumenti di prevenzione dai rischi.

I suoi compiti sono:

- **verificare** l'esistenza di eventuali rischi non presi in considerazione dall'azienda e illustrarli al Responsabile della sicurezza per l'azienda (Rspp);
- **raccogliere** osservazioni e suggerimenti da parte dei lavoratori e sulla base di questi formulare osservazioni e proposte per attuare al meglio la tutela in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- **partecipare** attivamente ad una riunione che si tiene di norma una volta all'anno (riunione periodica) e alla quale devono essere presenti anche il datore di lavoro, il Rspp e il medico aziendale, per discutere di prevenzione e protezione dai rischi, di Dpi e di valutazione dei rischi;



- **controllare** l'applicazione delle misure di prevenzione organizzando incontri periodici coi lavoratori;
- **adoperarsi** affinché i lavoratori capiscano l'importanza, nonché l'obbligatorietà, di sottoporsi ai corsi di formazione inerenti il tema della sicurezza sul lavoro, organizzati dal datore di lavoro.



È un tuo diritto, perciò, chiedere al datore di lavoro chi ricopre i seguenti ruoli:

- **Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (Rspp)** dell'azienda, ossia la persona designata dal datore di lavoro per segnalare a quest'ultimo tutti i rischi presenti e le relative misure da adottare per abatterli o ridurli: per il settore commercio e servizi, nelle aziende fino a 200 lavoratori il ruolo di Rspp può essere svolto dal datore di lavoro.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls);**
- **Medico Competente;**
- **Squadre destinate alla gestione delle emergenze, ossia:**
 - lavoratori incaricati del **salvataggio e del primo soccorso;**
 - lavoratori incaricati della **prevenzione incendi e lotta antincendio;**
 - lavoratori incaricati **dell'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.**



Chi è il medico competente

Il medico competente, nominato dall'azienda, deve tutelare la salute dei lavoratori; salute che il decreto legislativo n. 81/2008 declina non più come assenza di malattia o infermità, bensì come “completo benessere psicofisico, mentale e sociale”.

Il compito principale del medico competente è quello di effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori ogni qual volta dalla valutazione dei rischi emergano situazioni di potenziale danno, per le quali la normativa vigente prevede questo specifico obbligo.

La sorveglianza sanitaria si esercita con attività cliniche e strumentali mirate al rischio evidenziato, utili a definire lo stato di salute del lavoratore o della lavoratrice e a far emergere eventuali alterazioni che possono insorgere a causa del lavoro. Oltre a tale attività, al Medico Competente sono attribuiti compiti collaborativi, informativi e formativi e, con il decreto legislativo n. 81/2008, è coinvolto nel sistema di registrazione degli infortuni e delle malattie professionali in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.



Quando si effettua la sorveglianza sanitaria

1. **In fase preassuntiva** se il lavoratore viene inserito in una mansione per la quale è previsto per legge l'obbligo di sorveglianza sanitaria o per la quale il medico dell'azienda abbia stabilito la necessità di effettuarla in considerazione dei rischi esistenti.
2. **Periodicamente**, con una frequenza definita dal medico aziendale e riportata in un documento denominato "protocollo sanitario". Le visite periodiche hanno lo scopo di verificare se nel tempo la idoneità a quella precisa mansione rimane conservata.
3. **Prima dell'inserimento in una nuova mansione, se a rischio**, per far emergere eventuali controindicazioni ad occupare una nuova mansione in azienda.
4. **Su richiesta dei lavoratori**, nel caso in cui questi inizino a lamentare patologie non note all'epoca della visita precedente, ma che potrebbero peggiorare se il lavoratore continua ad effettuare



la medesima lavorazione senza alcuna prescrizione o limitazione.

- 5. Dopo un assenza dal lavoro per motivi di salute, superiore a 60 gg. consecutivi, sempre se il lavoratore è inserito in una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria.**



Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Al termine delle visite sanitarie, il Medico Competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione occupata dal lavoratore.

I giudizi possono essere i seguenti:

- **idoneità totale;**
- **idoneità con prescrizioni** (es. indossare solo guanti latex free);
- **idoneità con limitazioni** (es. non sollevare pesi maggiori di 7 kg);
- **inidoneità temporanea** (occorre precisare la durata temporale della inidoneità, es. inidoneo per tre mesi);
- **inidoneità permanente.**



Inidoneità permanente e diritto alla ricollocazione

Il lavoratore giudicato permanentemente non idoneo alla propria mansione, sia che ciò sia avvenuto in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale o anche a seguito di evento traumatico extra lavorativo, ha il diritto di essere ricollocato in una altra mansione, purché confacente alle sue residue capacità lavorative.

Solo qualora nell'ambito dell'organico aziendale, non sussista una mansione compatibile al suo residuo stato di salute, egli può essere licenziato; in questo caso però, se è provato che la menomazione è stata causata da violazione di norme a tutela della sicurezza e la salute sul lavoro, il lavoratore può far valere il suo diritto in giudizio in quanto la menomazione oltre ad avergli causato delle lesioni ha comportato anche la perdita dello stipendio, ossia della sua fonte di sostentamento economico.

Per questa ragione, quando la menomazione è costituita da una malattia di verosimile origine professionale è sempre bene denunciarla all'Inail che, qualora dovesse indennizzare l'evento, fornirebbe anche la prova implicita che il danno si è generato in occasione di lavoro.



L'obbligo della formazione e dell'addestramento

I doveri del datore di lavoro

È obbligo del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro, erogare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguate ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione devono essere erogate ai lavoratori 4 ore di formazione generale. Oltre a ciò occorre garantire ai lavoratori anche un "pacchetto" di ore destinate alla formazione specifica. La formazione specifica può durare 4 - 8 - 12 ore a seconda dell'entità dei rischi presenti in azienda.



Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori:

- all'atto dell'**assunzione** e prima di iniziare il lavoro;
- in occasione del **cambio di mansione**;
- quando intervengono **modifiche tecnologiche nel processo produttivo o nelle attrezzature** (macchine, apparecchi, utensili, sostanze, materiali pericolosi).

Un'adeguata formazione significa, ad esempio, trasferire ai lavoratori il concetto di piegare le ginocchia anziché flettere la schiena quando si sollevano dei pesi.

Per particolari attrezzature quali i carrelli elevatori, è necessario garantire ai lavoratori, anche un adeguato addestramento.



Rivendica il diritto ad essere sempre informato!

- Se hai bisogno di capire meglio le istruzioni; se hai dei dubbi o non ti è chiara una certa procedura non devi far altro che chiedere: è un tuo diritto, ricordalo!
- Se sei straniero e hai difficoltà nella comprensione dell'italiano, puoi chiedere che ti vengano tradotte nella tua lingua tutte le informazioni per lavorare in sicurezza.
- Puoi evitare imprevisti pericolosi chiedendo ogni volta che si esegue la manutenzione o la sostituzione di un macchinario, se l'intervento da fare comporti delle modifiche rispetto al modo di lavorare che già conosci.
- Una domanda in più ti consente di capire se ci sono pericoli connessi alle sostanze o alle apparecchiature che usi e di intervenire con gli opportuni accorgimenti.



Consigli pratici per lavorare in sicurezza

- Se lavori con sostanze chimiche devi ricevere informazioni sui rischi e su come proteggerti.
- Se hai a che fare con sostanze nocive, la mascherina e i guanti possono aiutarti ad evitare il contatto: averli è fondamentale.



Cosa fare quando ti ammali o sei vittima di un incidente sul lavoro

In Italia vige un sistema assicurativo nazionale obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali (Testo Unico n.1124/1965 e Decreto leg.vo 38/2000) che fa capo all'Inail, il quale gestisce risorse finanziarie per garantire gli indennizzi e i risarcimenti a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che dovessero subire dei danni alla loro salute causati dall'attività professionale. Gli importi variano in ragione della gravità degli eventi. Per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali esiste una tabella delle menomazioni (All. Decreto legge n. 38/2000) indicante le patologie e le relative percentuali di invalidità che possono essere riconosciute dalle quali scaturiscono le prestazioni.



Se subisci un infortunio:

- **contatta subito il delegato sindacale** che può aiutarti ad avere dall'Inca l'assistenza e la tutela necessarie;
- **avverti immediatamente il datore di lavoro;**
- **coinvolgi il Responsabile dei lavoratori alla sicurezza** che può intervenire subito e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire il contesto nel quale è avvenuto l'incidente;
- **fatti accompagnare al più vicino Pronto soccorso**, se l'infortunio è grave. In caso di ricovero, l'ospedale ha l'obbligo di inviare una copia del certificato di prognosi all'Inail. Un'altra copia consegna al tuo datore di lavoro. Fai attenzione a conservarne una anche per te, affinché tu possa avere tutta la documentazione necessaria.



Il ruolo fondamentale del Patronato

Se sei vittima di un incidente sul lavoro o presumi di essere affetto da una malattia professionale è importante rivolgersi all'Inca.

Presso il Patronato della Cgil potrai:

- **accertarti** che l'infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all'Inail;
- **controllare** che il datore di lavoro abbia descritto correttamente la dinamica dell'infortunio o abbia riferito sulle sostanze nocive con le quali sei venuto in contatto che hanno causato la malattia;
- **verificare** che il datore di lavoro e l'Inail ti riconoscano la retribuzione dovuta;
- **trovare** l'assistenza nella presentazione delle domande per ottenere il riconoscimento del danno e le prestazioni sanitarie che ti spettano;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate.



*Per quanto riguarda le malattie professionali,
al Patronato della Cgil potrai:*

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
- **avere** l'assistenza medico legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento;
- **impedire** che il tuo datore di lavoro tenti di nascondere la malattia professionale;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
- **seguire** l'evoluzione della malattia professionale e aiutarti ad ottenere una revisione delle prestazioni nel caso in cui le tue condizioni di salute dovessero aggravarsi;
- **sostenere** la tua causa davanti al tribunale qualora la salute non ti consenta di continuare a svolgere la mansione per cui sei stato assunto.



Commercio: le possibili malattie professionali nella grande distribuzione

Nell'ambito del settore del commercio e più precisamente nella media e grande distribuzione le malattie più frequenti causate dal lavoro sono le seguenti (*):

Patologie al rachide (colonna vertebrale) causate dalla movimentazione o dal sollevamento manuale di carichi effettuati con discreta frequenza o dalle vibrazioni trasmesse dai carrelli elevatori. Il tratto cervicale del rachide è invece interessato da disturbi quando il lavoratore o la lavoratrice deve assumere a lungo posture con capo reclinato in avanti.

Le patologie più frequenti sono:

- Bulging
- ernie discali lombosacrali
- artrosi della colonna
- cervicalgie

- Cassieri
- Addetti all'allestimento degli scaffali
- Addetti al banco macelleria, pesce e gastronomia
- Carrellisti
- Addetti al rifornimento isole frutta e ortaggi

(*): *Le patologie riportate in tabella si riferiscono a quelle affezioni più frequentemente riscontrate dagli operatori dell'Inca tra i lavoratori e le lavoratrici della grande distribuzione. Tuttavia, non sempre l'origine professionale di queste patologie viene riconosciuta dall'Inail.*



Segue Tabella >>

Patologie agli arti superiori (braccia, spalle, gomiti, ecc.) causate da eccessivi sforzi o eccessiva frequenza nella movimentazione degli arti senza adeguate pause fisiologiche.

Le patologie più frequenti sono:

- sindrome del Tunnel Carpale (polso)
 - epicondilite (gomito)
 - tendinite della spalla (cuffia dei rotatori)
 - dito a scatto
- Cassieri
 - Addetti all'allestimento degli scaffali
 - Addetti al banco macelleria, pesce e gastronomia
 - Addetti alla produzione e al banco pane, pizza e dolci
 - Addetti al rifornimento isole frutta e ortaggi
 - Addetti al rifornimento banchi
 - Carrellisti

Papilloma virus (verruca): attecchisce laddove la cute (pelle) sia particolarmente abrasa o mantenuta a lungo in ambiente freddo e umido.

Ad essere frequentemente colpite sono le mani degli operatori

- Addetti al banco macelleria, pesce e latticini



Segue Tabella >>

Patologie correlate al microclima freddo, causate dalle basse temperature o dagli sbalzi termici repentini a cui sono soggetti i lavoratori entrando e uscendo frequentemente dalle celle frigorifere.

Le patologie più frequenti sono:

- affezioni delle alte e basse vie respiratorie
 - rinosinusiti
 - malattie cardiovascolari
- Cassieri (quando la cassa è in prossimità delle porte di uscita)
 - Addetti al banco macelleria e pesce
 - Addetti all'entrata ed uscita dalle celle frigorifere

Allergopatia da farina. L'inalazione frequente di fini polveri di farina può dar luogo a:

Le patologie più frequenti sono:

- congiuntiviti
 - riniti
 - orticaria e dermatiti da contatto
 - asma
- Addetti alla produzione di pane, pizza e dolci



Segue Tabella >>

Stress lavoro correlato.

Il contatto continuo e prolungato con il pubblico, i ritmi spesso elevati, l'assenza di pause, il lavoro a turno, la difficoltà a rispettare le normali necessità fisiologiche, sono aspetti che a lungo andare possono minare l'equilibrio psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici.

Tutti i reparti con particolare accentuazione nei

- Cassieri
- Addetti ai banchi di vendita diretta al pubblico

Ipoacusie.

Lievi danni all'udito possono essere causati dal rumore elevato ed impulsivo provocato dalla frequente e ripetuta chiusura delle cassette richiudibili.

- Addetti al rifornimento isole frutta e ortaggi



*Lavorare in sicurezza è un tuo diritto
ed è un dovere del datore di lavoro
darti le garanzie necessarie
affinché questo principio sia rispettato.*

L'Inca è dalla tua parte, sempre!

*Pubblicazione a cura
di Anna Maria Righi,
ufficio salute e sicurezza Cgil Modena*

www.inca.it